

SCHEDA

PR FESR 2021/2027 – Bando Energie rinnovabili nelle imprese 2026
Azione II.2ii.2 “Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese”

TEMPISTICA

Le domande potranno essere presentate **dalle ore 10:00 del giorno 04 giugno 2026 fino alle ore 12:00 del giorno 27 novembre 2026.**

Procedura valutativa a sportello.

La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- ammissibilità formale;
- ammissibilità sostanziale;
- valutazione.

Scadenza raccolta incarico a procedere: 09 giugno 2026

Allegati obbligatori alla domanda:

- Diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014 e secondo la NORMA UNI CEI EN 16247. La diagnosi deve essere sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella diagnosi (ad esempio nel relativo frontespizio). La diagnosi energetica deve essere validata sulla base di due anni di consumi rappresentativi delle condizioni operative e di localizzazione in essere al momento della presentazione della domanda;
- Relazione tecnico - economica. La Relazione deve essere sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella relazione (ad esempio nel relativo frontespizio). La relazione deve essere approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte;
- Lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte.

ATTIVITA'
FINANZIABILI

Il presente Bando promuove la diffusione delle fonti rinnovabili nelle imprese.

Le agevolazioni offriranno alle imprese la possibilità di ridurre le emissioni di CO₂ attraverso l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Le misure determineranno un risparmio in termini di costi dell'energia e di conseguenza anche di maggiore competitività delle imprese sui mercati, in un'ottica di sostenibilità e di lotta ai cambiamenti climatici.

Il Bando prevede l'attivazione di interventi a valere sull'Azione II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese. L'azione coopera al perseguimento di target energetico-ambientali in linea con quelli UE e nazionali offrendo alle imprese, in primo luogo le PMI, la possibilità di ridurre le emissioni di CO₂: attraverso l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.

L'azione determinerà inoltre un risparmio in termini di costi dell'energia e di conseguenza anche di competitività delle imprese sui mercati in un'ottica di sostenibilità all'interno di una strategia di medio-lungo periodo nella lotta ai cambiamenti climatici.

Sono interessate anche le Grandi Imprese su progetti di **rilevanza strategica**, per rendere

più impattanti i risultati innanzitutto rispetto agli obiettivi di sostenibilità fissati a livello unionale e nazionale.

Gli interventi finanziabili devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica, allegata alla domanda, ed eseguita, sulla base dei dati di consumo dei due anni precedenti la presentazione della domanda, secondo le specifiche della normativa vigente (D. Lgs. 102/2014).

Gli investimenti ammissibili sono definiti come di seguito:

- A. Impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili;
- B. Impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare-fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- C. Installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 - ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione;
- D. Produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, dove la capacità dell'elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili;
- E. Sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% dell'energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso.

Condizioni specifiche di ammissibilità

Gli interventi dovranno garantire un risparmio annuo di emissioni e/o di energia primaria, parametrato alla situazione preesistente, differenziato a seconda della Linea di intervento cui afferiscono, come specificato nella seguente tabella:

Linea intervento	Risparmio di emissioni [kgCO ₂ /€]	Copertura del consumo medio annuo	Risparmio di emissioni [kgNO _x] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM ₁₀] tra la situazione ANTE e POST
A) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili (Reg. 651/2014 art. 41);	0,35	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	≥0	≥0
B) impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la	0,35	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	≥0	≥0

produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione (Reg. 651/2014 art. 41)				
C) Installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001-ALL VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione di cui al par. 1.1 (Reg. 651/2014 art. 41);	0,35	kWh prodotti $\leq$ kWh consumati nella situazione post operam	≥ 0	≥ 0
D) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, dove la capacità dell'elettrolizzatore	0,35	kWh prodotti $\leq$ kWh consumati nella situazione post operam	≥ 0	≥ 0

non supera la capacità combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili (Reg. 651/2014 art. 41)				
E) sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% della energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso (Reg. 651/2014 art. 41).	0,10	-	≥ 0	≥ 0

Gli indici sopra riportati sono da considerarsi su base annuale.

Gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- al momento della presentazione della domanda **non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente** (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) ai sensi della normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- possono riguardare più unità locali della stessa impresa purché localizzate in Piemonte;
- non devono riguardare interventi previsti all'Azione 11.2i.4 - Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente del PR FESR 21-27.

Ai sensi dell'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060 i proponenti garantiscono il rispetto del *criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima* degli investimenti in infrastrutture, la cui durata attesa è di almeno cinque anni (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01))¹.

Con il presente Bando la Regione Piemonte intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, al principio di "*non arrecare un danno significativo all'ambiente*" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020. Pertanto, al fine di verificare l'ammissibilità degli interventi proposti in domanda, è necessario verificare che questi ultimi rispettino il principio DNSH, così come specificato nel paragrafo 2.3 - Rispetto del

¹ Inoltre, i proponenti le operazioni devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come indicato dalla Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 DPCoe-MASE-JASPERS del 6 ottobre 2023, secondo le indicazioni contenute nel Capitolo 2.3 della Relazione tecnico economica (Allegato 5), richiamati i contenuti della Relazione di sostenibilità dell'opera in merito agli aspetti che riguardano l'adattamento ai cambiamenti climatici, oltre che la compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato 7 "Climate proofing".

principio "Do Not Significant Harm" e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA della Relazione Tecnico Economica (indice guida) in Allegato 5.

BENEFICIARI

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando:

- **Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI):**
- **Grandi Imprese (GI).**

I beneficiari, al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Non essere impresa in difficoltà;
- iscrizione al Registro delle imprese e possesso di bilanci: l'impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio da almeno 2 anni e possedere almeno 2 bilanci chiusi ed approvati. Nel caso in cui l'impresa richiedente derivi da un'operazione societaria (es. fusione, scissione, ecc.) la verifica potrà considerare la situazione ante variazione, nella misura in cui le informazioni fornite siano riconducibili alle attività oggetto di operazione societaria (esistenza di una contabilità separata dedicata o della possibilità di ricostruzione delle stessa su base dichiarativa). Tale regola verrà applicata solo nel caso in cui vi sia una effettiva continuità aziendale rispetto alla situazione ante variazione;
- caratteristiche della sede di realizzazione del progetto: la sede o l'unità locale ove verranno realizzati gli interventi deve essere sita e operativa in Piemonte e risultare attiva e produttiva². Possono tuttavia richiedere l'agevolazione le imprese che si impegnino a rispettare il criterio della sede su territorio piemontese preliminarmente alla data dell'erogazione del finanziamento;
- assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria: l'impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. 267/1942 o da leggi speciali (es. D. Lgs. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), né essere Interessata da procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. L'impresa non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- affidabilità economica e finanziaria: l'impresa deve avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale e deve essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- obblighi di restituzione di somme relativi a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte e/o Regione Piemonte: non trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
- trasparenza della proprietà societaria: le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiduciari della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il destinatario finale dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o,

² **Attiva**: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica).

Produttiva: è presente un immobile per usi industriali o artigianali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;

- delocalizzazione: non avere effettuato una delocalizzazione per come la stessa è definita all'Art. 66 Reg. (UE) 2021/1060;
- sanzione interdittiva D. Lgs. n. 231/2001: non essere destinatarie di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 231/2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- esclusione per condanna amministratori: non presentare condanne a carico dei propri legali rappresentanti o amministratori, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- obblighi assicurativi: essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'art. 1, comma 101 e seguenti della Legge n. 213/2023, secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi;
- il presente bando esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (anche nota come "Clausola Deggendorf").

Sono esclusi dal presente Bando gli investimenti negli ambiti di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058 e quelli esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Non sono ammissibili all'agevolazione le Energy Service Company (E.S.Co.) che presentino una domanda per la realizzazione di un intervento relativo alla copertura del consumo medio annuo di energia di imprese terze.

SPESE AMMESSE

Sono ammissibili esclusivamente le voci di seguito elencate:

- a) **Spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti**: rientrano in questa voce la fornitura dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti; sono comprese le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH;
- b) **Spese per installazione e posa in opera degli impianti**: rientrano in questa voce le spese per l'installazione e posa in opera degli impianti e dei sistemi di accumulo;
- c) **Spese per opere edili** [nel limite del 30% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a) e b)]. Rientrano in questa voce:
 - a. le opere edili ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento;
 - b. gli interventi di messa in sicurezza (sismica o ambientale, ad esempio l'eliminazione di sorgenti potenzialmente inquinanti, come materiali contenenti amianto, serbatoi di combustibili dismessi, ecc.) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione;
 - c. le eventuali opere necessarie alla "resa a prova di clima" delle opere finanziate;

- d) **Spese tecniche:** rientrano in questa voce, le spese per progettazione, direzione lavori, collaudo (es. Diagnosi energetica, Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio, Certificazione degli impianti, ecc.).

Le spese tecniche sono ammesse fino ad un massimo da calcolare secondo la formula: $STA = Inv * [(30 - 4 * LOG(Inv)) / 100]$, dove STA è la Spesa Tecnica Ammissibile e Inv è il costo totale dell'intervento (voci di spesa a + b + c). Per importi maggiori di 3.000.000 € si applica l'aliquota dei 3 milioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, **non sono ammissibili spese** per:

- l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario finale e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- acquisto di beni usati, oppure beni in leasing;
- acquisto di beni non direttamente identificabili come legati all'intervento di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisto di beni il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 IVA esclusa;
- opere edili generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
- commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il destinatario finale;
- lavori in economia;
- acquisto di beni mobili in generale, in particolare i veicoli per il trasporto di cose o persone, nonché l'eventuale infrastruttura di ricarica elettrica.

TIPO DI SOVVENZIONE

Per le **MPMI** sono ammissibili investimenti di **importo minimo pari a € 50.000,00 e massimo pari a € 3.000.000,00³** IVA esclusa.

Per le **GI** sono ammissibili investimenti che rivestono **carattere di strategicità di importo minimo pari 300.000,00 e massimo pari a € 5.000.000,00** IVA esclusa.

L'agevolazione, che **può coprire fino al 100% dei costi ammissibili** dell'investimento, è costituita da un **finanziamento agevolato** (quota pubblica a tasso zero e quota bancaria) e da una **sovvenzione a fondo perduto**.

L'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili dell'investimento e risulta articolata:

DIMENSIONE IMPRESA	QUOTA FINANZIAMENTO "minimo"	QUOTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "MASSIMO"
Micro e Piccola	70%	30%
Media	80%	20%
Grande	90%	10%

L'agevolazione viene così suddivisa:

- quota finanziamento:** erogato per il 70% con risorse a tasso zero e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
- quota contributo a fondo perduto:** a completamento della quota di finanziamento e in funzione della dimensione dell'impresa, fino ad un massimo della percentuale riportata in tabella del valore del progetto in termini di spese ammissibili.

La quantificazione dell'aiuto concedibile al destinatario finale è operata all'atto della concessione da parte di Finpiemonte:

³ Eventuali investimenti che superino tale soglia potranno essere inseriti in domanda, ma non potranno essere agevolati.

- per la parte di finanziamento, la quantificazione avviene attraverso "l'Equivalente Sovvenzione Lordo" (ESL), che esprime il valore dell'aiuto concesso e che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato;
- per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione coincide con l'importo concesso.

L'ESL ricavato per il finanziamento sommato al contributo a fondo perduto determina il valore dell'aiuto che deve essere considerato per la verifica del rispetto delle rispettive soglie a seconda della tipologia di aiuto utilizzata.

L'aiuto concesso ai sensi del Reg. (UE) 651/2014-art. 41 deve rispettare le intensità indicate nella tabella seguente:

Azione 2.II.ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese				
Tipologia di intervento	Reg. (UE) 651/2014 Art. applicabile	Intensità massima dell'aiuto		
		Micro e Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili	Art. 41	65%	55%	45%
b) installazione di impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare - fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione	Art. 41	65%	55%	45%
c) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 – ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia	Art. 41	65%	55%	45%

dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione				
d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, dove la capacità dell'elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili	Art. 41	65%	55%	45%
e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% della energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso.	Art. 41	50%	40%	30%

Il calcolo dell'aiuto massimo concedibile viene effettuato moltiplicando le percentuali riportate nella suddetta tabella e i costi ammissibili dell'investimento. Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto di Stato richiesto sia superiore alla soglia applicabile per la tipologia di aiuto scelta verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto.

Il finanziamento sarà rimborsato con rate trimestrali a quote capitali costanti posticipate e avrà la durata di:

- a) 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €;
- b) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti compresi tra 1.000.000,00 € e 2.000.000,00 €;
- c) 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €.

Le opzioni b) e c) sono a discrezione dell'impresa, che potrà comunque scegliere l'opzione a).

Agevolazione concessa ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento di esenzione (UE) 651/2014.

RETROATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Reg. n. (UE) 651/2014 l'avvio dei lavori per realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di agevolazione.

Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il termine per la conclusione dell'investimento è di **18 mesi** dalla data di concessione

dell'agevolazione.

VINCOLI

Cumulabilità. All'aiuto concedibile sulla base del presente bando si applicano le disposizioni che seguono in materia di cumulo degli aiuti:

- **cumulo con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato o aiuti "de minimis", sugli stessi costi ammissibili:** è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovra finanziamento;
- **cumulo sugli stessi costi ammissibili con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili:** in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione, in base:
 - alle disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., o
 - altro regolamento di esenzione per categoria, o
 - una decisione adottata dalla Commissione.
- **cumulo con aiuti di Stato o con aiuti "de minimis" con costi ammissibili non individuabili:** l'agevolazione concessa ai sensi del presente bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili per come gli stessi sono definiti dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuali aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili.

L'impresa può presentare una sola domanda di agevolazione ad eccezione del caso in cui l'impresa abbia già presentato domanda e la stessa sia stata respinta prima della concessione oppure l'impresa ha presentato formale rinuncia alla stessa.

Il **finanziamento agevolato** (quota pubblica a tasso zero pari al 70% + quota banca) viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal Destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte.

Il **contributo a fondo perduto** sarà erogato a fronte della completa conclusione del progetto, dell'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione e in proporzione alla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile da Finpiemonte.

Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale.

DOCUMENTI

- Diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014 e secondo la NORMA UNI CEI EN 16247. La diagnosi deve essere sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella diagnosi (ad esempio nel relativo frontespizio). La diagnosi energetica deve essere validata sulla base di due anni di consumi rappresentativi delle condizioni operative e di localizzazione in essere al momento della presentazione della domanda;
- Relazione tecnico - economica. La Relazione deve essere sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella relazione (ad esempio nel relativo frontespizio). La relazione deve essere approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte;
- Lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte;
- Preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili.

Golden Group si riserva, attraverso i suoi progettisti, di richiedere ulteriore documentazione utile ai fini della progettazione.

La dotazione finanziaria ammonta a **euro 12.200.000,00**

CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Per chiarimenti di natura tecnica la richiesta va presentata mediante la casella di posta: incentivi.energia@regione.piemonte.it indicando in oggetto "PR FESR 21-27 Bando "Efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese".

MODALITÀ INVIO: Telematica

ISTRUTTORIA: 90gg

RENDICONTAZIONE: Si

Dimensione impresa	MPMI e GI
Regione	Piemonte
Provincia	
Settori	Tutti
Codici ATECO	
Note: Esclusioni all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058 e quelli esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (pesca, acquacoltura, produzione primaria prodotti agricoli, ecc.)	
Invio: Si	

<https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/pr-fesr-21-27-promozione-dellutilizzo-delle-energie-rinnovabili-nelle-imprese-2026>

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Destinatario finale	dalle ore 10:00 del giorno 04/06/2026 e fino alle ore 12:00 del giorno 27/11/2026
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte e Comitato di Valutazione	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Destinatario finale	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro la tempistica indicata nella lettera di autorizzazione di Finpiemonte alla Banca
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Conclusione dell'intervento	Destinatario finale	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione (massimo 18 mesi)
Rendicontazione finale delle spese	Soggetto richiedente	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione finale delle spese ed erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

Allegato 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO DEL PROGETTO

1 VALUTAZIONE

La valutazione di merito del progetto si basa sulla metodologia e sui criteri di selezione delle operazioni nel rispetto di quanto contenuto nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte con procedura scritta del 25/03/2025, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

La metodologia individua alcuni criteri di valutazione, cui viene assegnato un punteggio in base ad una specifica caratteristica del progetto, come indicato nella tabella di seguito riportata. Il punteggio massimo complessivo ottenibile per la fase di valutazione è pari a **65 punti**.

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione ogni domanda dovrà ottenere, per la fase di valutazione, un punteggio complessivo pari ad almeno 20 punti.

Laddove la valutazione è "insufficiente", saranno chieste integrazioni.

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Idoneità tecnica del potenziale beneficiario	0 ÷ 3
2	Qualità tecnico- scientifica del progetto: A. qualità della relazione tecnico-economica e della diagnosi energetica B. qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi)	0 ÷ 32
3	Rilevanza degli impatti ambientali positivi: A. ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura B. rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti	0 ÷ 20
4	Potenziamento utilizzo FER e conseguente riduzione emissioni	0 ÷ 3
5	Miglioramento dell'efficienza energetica A. Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato: rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici B. rapporto tra produzione e costi energetici ante e post	0 ÷ 4
6	Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: A. miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto B. pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando	0 ÷ 3
TOTALE		0 ÷ 65